



**Angelo Licastro**

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di  
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Il dovere di diligenza contro gli abusi sessuali del clero  
nella *common law* australiana dopo l'*overruling* dell'Alta Corte  
dell'11 febbraio 2026\***

*The Duty of Care in relation to Clerical Sexual Abuse in Australian Common  
Law after the High Court's Overruling of 11 February 2026 \**

**ABSTRACT:** This paper undertakes a critical examination of the Australian High Court's judgment in *AA v The Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland Newcastle*. In that decision, the Court departed from the majority approach in *Lepore* and affirmed that a non-delegable duty of care may, in principle, extend to intentional criminal acts. The Court concluded that the defendant Diocese owed a duty to ensure that reasonable care was taken to prevent foreseeable - including intentionally inflicted - injuries to a child who was under the care, supervision or control of one of its priests.

**ABSTRACT:** Il presente articolo propone un'analisi critica della decisione dell'Alta Corte australiana nella causa *AA c. The Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland-Newcastle*, nella quale la Corte si è discostata dall'approccio adottato dalla maggioranza dei giudici in *Lepore*, affermando che un obbligo di diligenza non delegabile può, in linea di principio, estendersi agli atti criminali intenzionali. La Corte ha concluso che la Diocesi convenuta in giudizio aveva il dovere di garantire che fosse prestata ragionevole diligenza per prevenire lesioni prevedibili - comprese quelle inflitte intenzionalmente - a un minore che era sotto la cura, la supervisione o il controllo di uno dei suoi sacerdoti.

**PAROLE-CHIAVE:** Non-Delegable Duty of Care, Vicarious Liability, Clergy Sexual Abuses. Dovere di diligenza non delegabile, Responsabilità vicaria, Abusi sessuali del clero.

**SOMMARIO:** 1. Cenni sui principi che regolano la responsabilità istituzionale-organizzativa nella *common law* australiana - 2. (segue): La *Vicarious Liability* -

---

\* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

© The Author(s)

Submitted: 12.03.2026 – Approved: 27.03.2026 – Published: 30.03.2026

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/31292>



3. (segue): I *Non-Delegable Duties* - 4. Una prima stima del complessivo impatto del fenomeno degli abusi sessuali del clero nella realtà australiana - 5. La svolta operata dall'Alta Corte con la decisione dell'11 febbraio 2026 in materia di *Non-Delegable Duty* - 6. La configurazione del dovere di diligenza non delegabile in capo alla diocesi - 7. La peculiare connotazione del rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto obbligato e il danneggiato - 8. La ragionevole prevedibilità del rischio - 9. Le opinioni dissenzienti dei giudici J. Steward e J. Gleeson - 10. Osservazioni conclusive.

## 1 - Cenni sui principi che regolano la responsabilità istituzionale-organizzativa nella *common law* australiana

Per comprendere il significato e la portata della decisione, oggetto del presente contributo, dell'11 febbraio scorso dell'Alta Corte d'Australia<sup>1</sup>, che nei commenti a caldo, comprensibilmente, non si è esitato a definire "storica" ("a landmark decision")<sup>2</sup>, è necessario partire da alcuni cenni sui principi che regolano la responsabilità istituzionale-organizzativa nella *common law* di quel Paese. È utile anche offrire alcune indicazioni sull'impatto che ha avuto in esso il fenomeno degli abusi sessuali perpetrati nel contesto delle organizzazioni religiose, a prescindere dalla verifica della fondatezza dell'ipotesi secondo la quale, talvolta, nelle decisioni delle corti ispirate a criteri di severità si riflette in qualche misura il tipo di percezione sociale di determinati fenomeni considerati come particolarmente pericolosi o allarmanti<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, *AA v The Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland-Newcastle* [2026] HCA 2

<sup>2</sup> *Non-delegable duty expanded: High Court decision reshapes institutional liability*, in <https://www.landars.com.au/>; E. DAWES, H. JANKIEWICZ, *AA v The Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland-Newcastle* [2026] HCA 2, in *National Law Review*, 23 febbraio 2026.

<sup>3</sup> Non è un mistero, in ogni caso, che la svolta giurisprudenziale operata nel Regno Unito nel 2001, a proposito della estensione della responsabilità indiretta in materia di risarcimento dei danni determinati dagli abusi sessuali sui minori (specie in ambito scolastico) sia in qualche modo da mettere in relazione con l'esigenza di offrire adeguati strumenti di ristoro alle vittime a fronte di un incremento delle azioni presentate davanti ai tribunali. Si è al riguardo osservato in dottrina che "[w]hile the UK courts have been willing to intervene to assist claimants, finding a mechanism which enables them to do so, the High Court [l'Alta Corte australiana] sees its role in developing legal principle, leaving overtly policy-based matters for the legislator": P. GILIKER, *Analysing Institutional Liability For Child Sexual Abuse in England and Wales and Australia*:



La pronunzia interviene meno di dieci anni dopo la pubblicazione degli ultimi documenti prodotti dalla Commissione reale del governo australiano sulle risposte istituzionali agli abusi sessuali su minori<sup>4</sup>, in un momento in cui non si è forse ancora esaurita quella fase di espansione delle denunce presentate dalle vittime (con le connesse richieste di risarcimento) che solitamente si riscontra negli anni immediatamente successivi allo svolgimento di questo tipo di inchieste. Sicuramente si è ancora all'interno dell'arco iniziale di durata dell'*Australian Redress Scheme for survivors of institutional child sexual abuse*, programma avviato nel 2018 e proiettato su un arco temporale di almeno un decennio, che prevede, fra l'altro, una forma di risarcimento a carico del bilancio statale per gli abusi sessuali sui minori all'interno di contesti organizzativi.

Questo tipo di provvedimenti costituiscono spesso delle forme per varie ragioni non del tutto adeguate di ristoro delle vittime degli abusi, sicché dinanzi alle corti continuano a essere presentate azioni di risarcimento fondate sul diritto privato. A parte il profilo legato alla possibilità di ricavare da queste iniziative giudiziarie risarcimenti di importo più elevato, esse offrono ai ricorrenti altri vantaggi. Come è stato osservato, un'udienza che si svolga in tribunale può avere un valore "terapeutico" per le presunte vittime, che va oltre la semplice compensazione monetaria del danno: in altri termini, alla condanna al risarcimento si accompagnerebbe un non trascurabile significato simbolico, accertando essa, in un *forum* pubblico, il torto subito dal ricorrente e, per questa via, riaffermandone la dignità violata<sup>5</sup>.

Ancora oggi, insomma, pure nei Paesi, come l'Australia, in cui si è intervenuto legislativamente con forme di risarcimento basate sulla solidarietà pubblica, ossia a carico dell'intera collettività, i gruppi organizzati restano il "bersaglio naturale" delle richieste di risarcimento relative a episodi di abuso risalenti nel tempo (così detti abusi storici), i

---

*Vicarious Liability, Non-Delegable Duties And Statutory Intervention*, in *Cambridge Law Journal*, 2018, p. 522.

<sup>4</sup> Si veda, in particolare, AUSTRALIAN GOVERNMENT ROYAL COMMISSION INTO INSTITUTIONAL RESPONSES TO CHILD SEXUAL ABUSE, *Analysis of complaints of child sexual abuse received by Anglican church dioceses in Australia*, Commonwealth of Australia, Sydney, 2017; ID., *Final report: Religious institutions*, Commonwealth of Australia, Sydney, 2017; ID., *Analysis of claims of child sexual abuse made with respect to Catholic Church institutions in Australia*, Commonwealth of Australia, Sydney, 2017; ID., *Final report: Identifying and disclosing child sexual abuse*, Commonwealth of Australia, Sydney, 2017.

<sup>5</sup> P. CASE, *Compensating Child Abuse in England and Wales*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 37.



cui diretti responsabili sono ormai irreperibili o deceduti<sup>6</sup>. Come spesso accade poi proprio nel caso degli abusi perpetrati in un contesto religioso, gli autori materiali dell'illecito sono privi di disponibilità economiche sufficienti a coprire i risarcimenti, con conseguente necessità, anche quando si riesca a individuare e condannare il colpevole dell'abuso, di "mettere le mani nella tasca profonda" di cui spesso dispone il gruppo, aggredendone il patrimonio.

Quando si fa valere la responsabilità istituzionale-organizzativa davanti alle corti, tre sono le opzioni di cui possono avvalersi, secondo la *common law*, le presunte vittime: *Fault*, *Vicarious Liability*, *Non-Delegable Duties*.

La "colpa istituzionale" (*Institutional Fault*) si identifica con una forma di responsabilità diretta e costituisce un'applicazione della regola generale in base alla quale si risponde dell'illecito commesso personalmente e quando all'autore della condotta sia concretamente imputabile una qualche negligenza. In questo senso, le istituzioni-organizzazioni possono essere ritenute responsabili per gli illeciti commessi da persone che operano al loro interno qualora abbiano negligenzemente omesso di impedire che l'abuso avvenisse<sup>7</sup>. Non si risponde pertanto di un fatto altrui, ma della propria negligenza nell'agire per impedire la commissione dell'atto illecito da parte di altri.

Più precisamente, la dottrina anglosassone individua solitamente quattro tipologie principali di responsabilità istituzionale determinata da negligenza<sup>8</sup>: negligenza nelle procedure di assunzione del personale che l'istituzione sapeva o avrebbe dovuto sapere essere inadeguato (perché, ad esempio, era al corrente di sue inclinazioni pedofile); mancata adozione di politiche di prevenzione e contenimento dei rischi di aggressioni fisiche e sessuali; mancata supervisione e direzione adeguate del personale; mancata indagine sugli abusi a seguito delle segnalazioni delle vittime.

La principale difficoltà nel fare valere questo tipo di responsabilità (specie nel caso di abusi storici, quando sono frequenti "problemi di prove perdute, ricordi sbiaditi, testimoni scomparsi con documenti persi, smarriti o distrutti")<sup>9</sup> si presenta sul piano probatorio, avendo il

---

<sup>6</sup> P. GILIKER, *Analysing Institutional Liability*, cit., p. 508.

<sup>7</sup> P. GILIKER, *Analysing Institutional Liability*, cit., p. 512.

<sup>8</sup> L. HOYANO, C. KEENAN, *Child Abuse. Law and Policy Across Boundaries*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 286 ss.

<sup>9</sup> P. GILIKER, *Analysing Institutional Liability*, cit., p. 513.



ricorrente l'onere di dimostrare la ricorrenza della colpa in capo a chi dirige l'organizzazione. Operazione, il più delle volte, tutt'altro che semplice.

Si comprende quindi quanto possa risultare vantaggioso per la presunta vittima potersi avvalere di altre forme di azioni legali di responsabilità civile che prescindano da una rigorosa prova della negligenza dell'istituzione-organizzazione. In questi casi, tuttavia, nel momento cioè in cui ci si allontana dal regime ordinario della responsabilità civile, occorre molto equilibrio nell'individuare delle soluzioni che non pregiudichino in maniera ingiustificata gli interessi dell'istituzione, a cui bisogna comunque potere rimproverare una qualche colpa (sia pure in astratto, essendo essa normativamente presunta), se non lo si vuole trasformare in una figura di "assicuratore" del rischio individuale legato allo svolgimento di attività all'interno della relativa struttura organizzativa.

## 2 - (segue): La *Vicarious Liability*

Una di queste forme di azioni legali che prescindono da una concreta dimostrazione della colpa in capo all'istituzione è quella mirante a fare valere la *vicarious liability* di quest'ultima. Qui si ragiona chiaramente in termini di eccezione rispetto alle regole della responsabilità civile che caratterizzano il regime ordinario.

Si è in presenza di una responsabilità sostitutiva, nel senso che l'istituzione-organizzazione si sostituisce al soggetto che ha direttamente commesso l'illecito, nel senso che essa è chiamata a rispondere del fatto illecito altrui. Per questo si parla anche di responsabilità "indiretta" o "oggettiva", basata non su una colpa *concretamente* rimproverabile ai dirigenti dell'istituzione, ma su una colpa *presunta*, automaticamente "derivata" dall'esistenza di un *particolare rapporto giuridico* tra l'istituzione e l'autore diretto della condotta illecita. Una volta accertata l'esistenza di tale rapporto, sussiste la responsabilità istituzionale per l'atto illecito posto in essere dal delegato solo in presenza di una "stretta connessione" tra la condotta illecita stessa e i compiti derivanti dal medesimo rapporto.

Va segnalata un'importante particolarità della *common law* australiana, che, qualunque sia l'opinione cui si aderisce circa la questione della sua fondatezza e persuasività, rappresenta in ogni caso



una seria limitazione della possibilità di fare valere forme di responsabilità vicaria nel caso di abusi sessuali di minori perpetrati all'interno di organizzazioni religiose.

Mentre l'orientamento che si è andato generalmente affermando, anche al di fuori degli altri Paesi di *common law*, è quello di non richiedere necessariamente che il rapporto da cui deriva questa speciale forma di responsabilità sia giuridicamente qualificabile come "rapporto di lavoro", l'Alta Corte australiana in *Bird*<sup>10</sup> ha invece recentemente ribadito che *requisito essenziale* per la configurabilità della responsabilità vicaria è proprio l'esistenza di un rapporto di lavoro, restando escluso che possa essere, sotto questo aspetto, a esso assimilato un rapporto "simile al rapporto di lavoro (dipendente)"<sup>11</sup>. L'Alta Corte ha così manifestato le proprie perplessità verso l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di altri Paesi di *common law* (in particolare dalla giurisprudenza della Suprema Corte del Regno Unito), che negli ultimi tempi ha dato vita a una progressiva estensione dell'ambito applicativo della responsabilità vicaria proprio per andare incontro alle istanze delle presunte vittime degli abusi. Già in passato la Corte aveva espresso la sua preoccupazione per l'assenza di un principio chiaro o stabile alla base dello sviluppo della dottrina della responsabilità vicaria<sup>12</sup>, preferendo mantenere una posizione ispirata a "sobrietà"<sup>13</sup>, anche per esigenze di rispetto delle prerogative proprie del legislatore, cui dovrebbero essere riservate le valutazioni di carattere strettamente politico. A parte le esigenze di certezza del diritto messe a dura prova da un'estensione potenzialmente indefinita delle tipologie di rapporto atte a fondare una tale responsabilità, c'è poi sempre stata la difficoltà ad accettare l'idea

---

<sup>10</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 13 novembre 2024, *Bird v DP (a pseudonym)* [2024] HCA 41.

<sup>11</sup> Sia consentito il rinvio per approfondimenti sul punto ad **A. LICASTRO**, *Ancora sugli abusi sessuali dei preti e le azioni di responsabilità nei confronti della Santa Sede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese>), n. 3 del 2025, p. 67 ss. L'idea che la dottrina della responsabilità vicaria fosse da intendere limitata alla posizione del lavoratore dipendente si era già affermata nella giurisprudenza australiana: cfr. COURT OF APPEAL OF THE SUPREME COURT OF NEW SOUTH WALES, 24 maggio 2007, *Trustees of the Roman Catholic Church v Ellis & Anor* [2007] NSWCA 117.

<sup>12</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 16 maggio 2006, *Sweeney v Boylan Nominees Pty Ltd* [2006] HCA 19, § 11.

<sup>13</sup> **M. BRYAN**, *Almost 25 Years On: Some Reflections on Waltons v Maher*, in *Journal of Equity*, 2012, p. 134.



secondo la quale si possa ritenere ricompresa nell'ambito dei compiti affidati al delegato la commissione di atti illeciti intenzionali e puramente egoistici che rappresenta *esattamente l'opposto* di quello per cui al medesimo delegato sono stati affidati, dal soggetto responsabile in via sostitutiva, i particolari compiti<sup>14</sup>.

Si comprende, comunque sia, come la soluzione interpretativa adottata dall'Alta Corte abbia in pratica sbarrato la porta alle richieste di risarcimento basate sulla responsabilità vicaria e legate a episodi di abuso sessuale su minori all'interno di contesti organizzativi religiosi, dal momento che è opinione diffusa quella secondo cui il rapporto che si instaura tra diocesi e sacerdote che presta la sua opera al servizio della medesima non sia qualificabile giuridicamente come rapporto di lavoro in senso tecnico. Il sacerdote non è un dipendente della diocesi, ma è il titolare di una carica o ufficio ecclesiastico.

Si liquidi la soluzione della questione come sottile formalismo, oppure come riprova della sostanziale irriducibilità alle caratteristiche che contraddistinguono un autentico rapporto di lavoro dipendente di quelle rintracciabili all'interno del legame che unisce il sacerdote alla diocesi, resta il principio ribadito dall'Alta Corte nel 2024, che lo stesso legislatore australiano ha ritenuto di dovere superare solo per l'avvenire, con norme che espressamente equiparano i due tipi di rapporti non aventi effetto retroattivo. Senza alcuna incidenza, pertanto, sulle azioni di risarcimento riguardanti abusi storici.

Per la Commissione reale australiana, il ragionamento dell'Alta Corte, fin qui ispirato a cautela e "sobrietà", impedisce di fornire una protezione adeguata alle vittime di abusi. Per superare questi limiti, la via tracciata dalla Commissione è stata quella di suggerire l'introduzione di un obbligo legale non delegabile a carico delle istituzioni (intese in senso lato) nei confronti delle parti vulnerabili sottoposte al loro controllo<sup>15</sup>. Si raccomanda, in ogni caso, un intervento solo per il futuro

---

<sup>14</sup> Come è stato osservato, «[f]or vicarious liability, the challenge has been persuading the courts that employee abuse can be regarded as 'in the course of employment' when the abuse is the very antithesis of what the employee was hired to do»: P. GILIKER, *Reparation for non-recent institutional child sexual abuse in England and Wales and Australia: a matter for private law or the state?*, in *Legal Studies*, 2024, p. 593.

<sup>15</sup> Si veda ROYAL COMMISSION INTO INSTITUTIONAL RESPONSES TO CHILD SEXUAL ABUSE, *Final Report Recommendations*, Commonwealth of Australia, 15 dicembre 2017, p. 89: "State and territory governments should introduce legislation to impose a non-delegable duty on certain institutions for institutional child sexual abuse despite it



(senza effetto retroattivo), che consenta alle istituzioni interessate di organizzarsi adeguatamente in funzione dei nuovi obblighi. Il nuovo obbligo riguarderebbe quei gruppi unificati dall'elemento comune dell'essere luoghi in cui i bambini sono esposti a un rischio elevato di abusi e violenze<sup>16</sup>.

### 3 - (segue): I *Non-Delegable Duties*

Distinti dalla responsabilità per colpa, ma anche - almeno teoricamente - dalla responsabilità vicaria, sono i casi di *non-delegable duties*. La definizione che viene comunemente data nella dottrina e nella giurisprudenza anglosassone è quella di "a duty to ensure that reasonable care is taken". In sostanza, nell'ambito del diritto della responsabilità civile, il dovere di diligenza (*duty of care*) viene normalmente inteso come dovere *personale* di prestare la dovuta diligenza nello svolgimento di una determinata attività. In via eccezionale, può però essere imposto un dovere di diligenza più stringente, da intendere come dovere *di assicurare* che la dovuta diligenza sia adottata (da parte di chiunque stia svolgendo una determinata attività)<sup>17</sup>. Viene qui evocata la responsabilità *personale* e *diretta* dell'istituzione-organizzazione, chiamata a rispondere della condotta non diligente posta in essere dal delegato: è questa, almeno

---

being the deliberate criminal act of a person associated with the institution" (§ 89); "The non-delegable duty should apply to institutions that operate the following facilities or provide the following services and be owed to children who are in the care, supervision or control of the institution in relation to the relevant facility or service: [...] f. any facilities or services operated or provided by religious organisations, including activities or services provided by religious leaders, officers or personnel of religious organisations but not including foster care or kinship care" (§ 90); "For the purposes of [...] the non-delegable duty [...], [f]or religious organisations, persons associated with the institution also include religious leaders, officers and personnel of the religious organisation" (§ 92); "State and territory governments should ensure that the non-delegable duty [...] apply prospectively and not retrospectively" (§ 93).

<sup>16</sup> P. GILIKER, *Analysing Institutional Liability*, cit., p. 525.

<sup>17</sup> J. MORGAN, *Liability for Independent Contractors in Contract and Tort: Duties to Ensure That Care Is Taken*, in *Cambridge Law Journal*, 2015, p. 118. Cfr. UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 18 ottobre 2017, *Armes v Nottinghamshire County Council*, UKSC 60, § 31: «The expression "non-delegable duties of care" is commonly used to refer to duties not merely to take personal care in performing a given function but to ensure that care is taken. The expression thus refers to a higher standard of care than the ordinary duty of care».



stando alle ricostruzioni teoriche astratte, la principale differenza intercorrente con la responsabilità vicaria, in quanto la responsabilità in capo a colui che è tenuto a un dovere non delegabile è una responsabilità *propria* per non avere garantito che fosse prestata dal delegato la dovuta diligenza. I compiti che richiedono questo *standard*, particolarmente elevato, di diligenza sono definiti “non delegabili” in quanto non possono essere assolti semplicemente esercitando una diligenza ragionevole nella scelta del terzo cui viene delegata una particolare funzione<sup>18</sup>.

Relegati in genere i doveri in questione nella *common law* a figure del tutto marginali e anacronistiche, proprio la giurisprudenza australiana ne avrebbe propiziato una rivalutazione in chiave moderna<sup>19</sup>. In un caso di responsabilità addebitata a un datore di lavoro, l’Alta Corte australiana ha affermato che sorge uno speciale dovere non delegabile

“poiché la persona a cui è imposto ha assunto la cura, la supervisione o il controllo della persona o dei beni di un altro o si pone in relazione a tale persona o ai suoi beni in modo tale da assumersi una particolare responsabilità per la sua o la loro sicurezza, in circostanze in cui la persona interessata potrebbe ragionevolmente aspettarsi che venga esercitata la dovuta diligenza”<sup>20</sup>.

Questi principi hanno trovato applicazione, oltre che all’interno del rapporto di lavoro, principalmente nell’ambito scolastico, degli asili nido e degli ospedali, ma era finora rimasto fermo il limite in base al quale restava escluso il sorgere di un dovere di diligenza non delegabile in presenza di un atto illecito *intenzionale* posto in essere dal delegato, come tipicamente accade nel caso degli abusi sessuali posti in essere nel contesto delle organizzazioni religiose<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> UNITED KINGDOM SUPREME COURT, 18 ottobre 2017, *Armes v Nottinghamshire County Council*, cit., § 31.

<sup>19</sup> P. GILIKER, *Analysing Institutional Liability*, cit., p. 523.

<sup>20</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 16 ottobre 1984, *Kondis v State Transport Authority (formerly Victorian Railways Board)* [1984] HCA 61, § 33: “the special duty arises because the person on whom it is imposed has undertaken the care, supervision or control of the person or property of another or is so placed in relation to that person or his property as to assume a particular responsibility for his or its safety, in circumstances where the person affected might reasonably expect that due care will be exercised”.

<sup>21</sup> Sul punto, in dottrina, tra gli altri, cfr. F. SANTAYANA, *Vicarious liability, non-delegable duties and the “intentional wrongdoing problem”*, in *Torts Law Journal*, 2019, 2, p. 152 ss.; R. STEVENS, *Non-Delegable Duties and Vicarious Liability*, in J. NEYERS, E.



Nell'ordinamento australiano, di fondamentale importanza, in questo senso, è il precedente di *Lepore*<sup>22</sup>, concernente la responsabilità dell'autorità scolastica (Stato e Ministro dell'istruzione) per un caso di violenza sessuale su un alunno da parte di un insegnante. In questa vicenda, l'Alta Corte era stata chiamata a dirimere il contrasto tra diverse Corti di appello, che avevano adottato decisioni contrastanti in ordine alla questione dell'esistenza di un dovere non delegabile esteso fino a garantire che gli alunni non subissero lesioni fisiche a seguito della condotta *intenzionale* di un insegnante. Stando alla maggioranza dei Giudici supremi (quattro contro tre), l'affermazione secondo cui l'autorità scolastica sarebbe responsabile per qualsiasi lesione, accidentale o *intenzionale*, inflitta a scuola a uno studente da un insegnante, è troppo ampia, rappresentando una pretesa troppo esigente nei confronti delle autorità scolastiche<sup>23</sup>. Né risulterebbe convincente giustificare l'estensione della responsabilità con le ampie disponibilità economiche del gruppo-istituzione o richiamandosi a una presunta efficacia dissuasiva delle condotte criminali: non è, infatti, scontato né che il dovere non delegabile sorga soltanto in capo a organizzazioni con elevate disponibilità finanziarie, né che l'effetto dissuasivo si produca realmente, considerato, per un verso, che l'istituzione sarebbe chiamata a rispondere anche in mancanza di qualsiasi colpa a essa addebitabile (e quindi anche quando la diligenza impiegata è stata massima, ossia coerente con elevati *standard* di sicurezza, ma non è servita a impedire il prodursi del danno) e, per altro verso, che una sufficiente efficacia deterrente non l'hanno prodotta le stesse disposizioni penali incriminatrici della condotta, alla quale tipologia di norme deve peraltro ritenersi riservato il compito della prevenzione e repressione degli illeciti<sup>24</sup>.

Questo era il quadro giurisprudenziale essenziale in tema di

---

CHAMBERLAIN e S. PITEL (a cura di), *Emerging Issues in Tort Law*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2007, p. 361 ss.; N. FOSTER, *Convergence and Divergence: The Law of Non-Delegable Duties in Australia and the United Kingdom* in A. ROBERTSON e M. TILBURY (a cura di), *Divergences in Private Law*, Hart Publishing, Oxford, 2016, p. 197 ss.; C. BEUERMANN, *Reconceptualising Strict Liability for the Tort of Another*, Hart Publishing, Oxford, 2019, p. 49 ss.

<sup>22</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 6 febbraio 2003, *New South Wales v Lepore* [2003] HCA 4. In dottrina, cfr. J. WANGMANN, *Liability for Institutional Child Sexual Assault: Where Does Lepore Leave Australia?*, in *Melbourne University Law Review*, 2004, 1, p. 169 ss.

<sup>23</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 6 febbraio 2003, *New South Wales v Lepore*, cit., § 34.

<sup>24</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 6 febbraio 2003, cit., § 36.



responsabilità istituzionale prima dell'ultimo pronunciamento dell'Alta Corte australiana, che appare destinato a dare avvio a un nuovo corso in materia di risarcimenti legati alla piaga degli abusi sessuali nei contesti organizzativi, compresi quelli religiosi.

#### **4 - Una prima stima del complessivo impatto del fenomeno degli abusi sessuali del clero nella realtà australiana**

Prima di illustrare i contenuti della nuova decisione, è utile ricordare che, accanto a diverse inchieste pubbliche nazionali, già più sopra richiamate, recenti indagini per la prima volta condotte su campioni rappresentativi della generalità della popolazione australiana (non limitate, pertanto, a rilevazioni basate sul computo delle denunce formalmente documentate)<sup>25</sup> hanno fornito indicazioni sull'effettiva gravità del fenomeno degli abusi sessuali sui minori perpetrati nel Paese all'interno delle organizzazioni religiose, consentendo così anche di misurare la relativa incidenza in rapporto al numero complessivo degli episodi di abuso che si consumano in contesti istituzionali-organizzativi e al dato, ancora più comprensivo, della totalità degli episodi di abuso sessuale ai danni di minori (che rappresentano, peraltro, solo una delle principali forme di maltrattamento di cui sono vittime i minori).

Ne è risultato un quadro che delinea una significativa diffusione di questi episodi di abuso all'interno delle confessioni religiose, senza tuttavia che siano emerse evidenze attestanti un'incidenza più elevata rispetto alle rilevazioni concernenti altri tipi di realtà organizzative; un altro dato, questa volta assai confortante, emerso dalle stesse indagini, è quello di una progressiva tendenza alla diminuzione degli episodi di abuso: essi colpirebbero oggi i minori all'interno delle organizzazioni religiose - secondo le rilevazioni condotte sulle fasce più giovani della popolazione - molto meno di quanto avveniva in passato.

---

<sup>25</sup> È noto che le stime basate sulle denunce presentate contro i presunti autori di abusi sottostimano in genere la reale dimensione del fenomeno, in quanto scontano la tendenza delle vittime a tacere l'esperienza subita, specie, anche se non solo, quando a essere chiamata in causa è una figura dotata di autorità al livello religioso. I dati richiamati nel testo sono i risultati di una indagine nazionale condotta in Australia nel 2021 riguardo ai maltrattamenti sui minori (*Australian Child Maltreatment Study*) tramite interviste telefoniche su un campione di 8503 persone individuate sulla base di caratteristiche atte a renderle rappresentative dell'intera popolazione australiana.



Più in dettaglio, il 28,5% del campione di persone intervistato ha dichiarato di avere subito da piccolo abusi sessuali (nella vasta accezione in cui è assunto il termine all'interno dell'indagine, comprensiva anche di forme di abuso senza contatto fisico); il 2% del medesimo campione rappresentativo dell'intera popolazione australiana avrebbe subito abusi da parte di un adulto all'interno di un contesto istituzionale-organizzativo. Ove si disaggreghi quest'ultimo valore sulla base della tipologia di organizzazione, risulta che la maggiore incidenza degli episodi di abuso si registrerebbe nelle istituzioni educative (0,7%), mentre il tasso riguardante le organizzazioni religiose (0,4%) non sarebbe diverso da quello riguardante le organizzazioni attive in campo culturale e ricreativo e da quello riguardante le strutture sanitarie: in pratica, una persona su 250 di quelle facenti parte del campione di intervistati (con netta prevalenza di maschi, che rappresentano lo 0,8% del campione maschile rispetto alle femmine, solo lo 0,1% del campione femminile), corrispondente, in valori assoluti, a circa 87.000 persone, racconta di avere subito abusi sessuali all'interno di organizzazioni religiose (da parte di chierici, *leader* religiosi o di altra persona adulta); le organizzazioni sportive registrano un tasso di incidenza ancora inferiore (0,1%)<sup>26</sup>.

La bassa percentuale di abusi perpetrati all'interno di organizzazioni religiose e la tendenza alla diminuzione di questi episodi (si passerebbe da una incidenza del 2,2% tra gli uomini di almeno 65 anni, che riferiscono di episodi avvenuti molto tempo fa, a una del solo 0,2% fra gli uomini di età compresa tra 16 e 24 anni) non sono però certo elementi che possono indurre a sottovalutare il problema, in quanto si parla comunque di decine di migliaia di vittime nella popolazione australiana, senza considerare le gravi ripercussioni sulle rispettive famiglie. Si tratta insomma di qualcosa di ben diverso da un fenomeno raro o di trascurabile portata, non idoneo a suscitare allarme sociale<sup>27</sup>.

Disaggregando inoltre i dati sugli abusi consumati all'interno delle organizzazioni religiose in base alla singola denominazione confessionale, risulta che oltre i due terzi (71,9%) di questi episodi sarebbero avvenuti all'interno della Chiesa cattolica. Nel caso delle altre

---

<sup>26</sup> G.R. HUNT et al., *The prevalence of child sexual abuse perpetrated by leaders or other adults in religious organizations in Australia*, in *Child Abuse & Neglect*, 2024, p. 106946 ss. (p. 7 s. dell'estratto).

<sup>27</sup> G.R. HUNT et al., cit., *The prevalence.*, p. 8.



confessioni cristiane il dato si attesta al 21,8% e, in quello delle organizzazioni non cristiane, al 5,1%. Di per sé tutto ciò potrebbe facilmente spiegarsi con l'ampia affiliazione e la diffusa presenza organizzata nel Paese della Confessione cattolica, ma vengono spesso addotte altre spiegazioni, legate anche ad aspetti dottrinali (*in primis*, la regola del celibato ecclesiastico) che creerebbero, all'interno delle strutture della Chiesa, un ambiente particolarmente favorevole agli episodi di abuso<sup>28</sup>.

Essendo rimasta immutata la dottrina, il calo dell'incidenza degli abusi registrato negli ultimi tempi, oltre ai fattori generici della crescente secolarizzazione della società, del contrarsi della pratica religiosa e del ridursi delle vocazioni - che avrebbero portato a una complessiva contrazione delle occasioni di contatto tra il personale ecclesiastico e i ragazzi - deve necessariamente imputarsi all'azione repressiva statale e alle stesse strategie di prevenzione e controllo attuate all'interno della Chiesa, anche, presumibilmente, con una selezione più accurata di coloro che si candidano ad assumere funzioni di guida all'interno della Confessione.

Se si può fare affidamento su questo tipo di indagini, i maggiori problemi continuano a essere posti dal risarcimento degli abusi storici, soprattutto con riferimento ai quali l'Alta Corte australiana, con la pronuncia dell'11 febbraio scorso, offre ora un nuovo strumento a tutela delle presunte vittime, non solo prendendo le distanze dalla sua precedente giurisprudenza, ma anche pervenendo a un esito interpretativo che rimane estraneo alle giurisdizioni superiori di altri Paesi di *common law*.

## **5 - La svolta operata dall'Alta Corte con la decisione dell'11 febbraio 2026 in materia di *Non-Delegable Duty***

Si è visto più sopra come l'Alta Corte australiana non abbia, fin qui, ritenuto di dovere seguire il percorso tracciato, negli ultimi tempi, dalla Suprema Corte del Regno Unito, percorso che ha portato, oltremontana, negli ultimi tempi, a un significativo ampliamento dei due fondamentali presupposti di applicazione della responsabilità vicaria proprio per fare fronte alle esigenze di ristoro indotte dalla crisi degli abusi sessuali sui

---

<sup>28</sup> G.R. HUNT et al., cit., *The prevalence*.



minori. È stata in sostanza proprio questa crisi a “plasmare” i più recenti orientamenti giurisprudenziali inglesi, decisamente innovativi rispetto agli indirizzi consolidati.

La responsabilità vicaria, nell’ambito della *common law* australiana, resta pertanto intesa e applicata in un senso molto più restrittivo rispetto a quella britannica. *Bird* è la riprova più evidente della sensibilità per le esigenze di certezza del diritto e per il rispetto del principio della divisione dei poteri che hanno indotto i giudici australiani a mantenersi ancorati a una valutazione rigorosa dei presupposti che tradizionalmente giustificano l’imputazione di tale tipo di responsabilità.

A fronte di questa continuità di approccio in materia di responsabilità vicaria, la decisione dell’11 febbraio scorso dell’Alta Corte australiana opera invece un espresso rovesciamento di quello che è considerato un vero e proprio *leading case* in materia di doveri non delegabili, ossia del precedente di *Lepore*, abbandonando l’impostazione, fatta propria da quest’ultima decisione, secondo cui l’illecito *intenzionale* commesso dal delegato non possa essere ricompreso nell’ambito della responsabilità derivante dal *non-delegable duty*. L’effetto è quello di una significativa estensione della responsabilità derivante da un tale dovere, con importanti ricadute fra l’altro proprio sui casi di abusi sessuali posti in essere nel contesto di organizzazioni religiose.

Si è rilevato in dottrina<sup>29</sup> come avvisaglie in questo senso si potessero cogliere già in *Schokman*<sup>30</sup>, dove i supremi giudici australiani sembravano avere incidentalmente manifestato adesione alla tesi sostenuta da alcuni studiosi secondo cui sarebbe stato maggiormente appropriato, in Australia, fondare la responsabilità istituzionale per gli abusi intenzionali proprio sulla violazione di un dovere non delegabile, anziché sulla responsabilità vicaria<sup>31</sup>. In ogni caso l’Alta Corte è ormai

---

<sup>29</sup> P. GILIKER, *Reparation*, cit., p. 595 s.

<sup>30</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 2 agosto 2023, *CCIG Investments Pty Ltd v Schokman* [2023] HCA 21.

<sup>31</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 2 agosto 2023, cit., § 81: «There is an obvious identity between the relevant factors to consider in this area of “vicarious liability” and the common factors relied on in establishing a non-delegable duty such as care, supervision, and control. Indeed, the focus in the principal joint judgment in Prince Alfred College Inc upon factors of “authority, power, trust, control and the ability to achieve intimacy with the victim” has led leading writers in this field to make observations to the effect that in Australia “it might now be argued that imposing liability for breach of a non-delegable duty of care in cases of child sexual abuse is more appropriate than vicarious liability”».



approdata proprio a questo risultato, inaugurando un nuovo indirizzo in materia di azioni di risarcimento per gli abusi istituzionali basate sul diritto privato.

La novità non è di poco conto, anche perché l'Alta Corte mantiene costantemente un atteggiamento assai cauto nell'operare forme di *overruling* dei propri precedenti quando in gioco è l'interpretazione della *common law* (a differenza, in certa misura, della materia costituzionale e di quella legislativa)<sup>32</sup>. Come viene ricordato nella motivazione della decisione in esame, non si intraprende certo con leggerezza una iniziativa che porti all'annullamento di un precedente<sup>33</sup>.

La Corte ha, comunque sia, ravvisato la ricorrenza delle quattro "considerazioni" (così detto *John factors*) che, stando a quanto chiarito dalla stessa Alta Corte sin dagli anni '80 del secolo scorso<sup>34</sup>, possono condurre all'annullamento di un precedente.

La prima "considerazione" è che il precedente di *Lepore* non si basava "su un principio accuratamente elaborato in una significativa serie di casi"<sup>35</sup>.

La Corte ritiene, sotto questo aspetto, giustificato il superamento del precedente quando esso tratta di un caso che non condivide con altri casi apparentemente simili la medesima base di principio, tanto da risultare "anomalo"; a dare fondamento a una tale "considerazione" può pure esserci la preoccupazione di evitare una situazione in cui l'annullamento di una decisione metta in discussione l'autorevolezza di altre decisioni che condividono lo stesso principio di fondo<sup>36</sup>. Tuttavia,

---

<sup>32</sup> M. HARDING, I. MALKIN, *Overruling in the High Court of Australia in Common Law Cases*, in *Melbourne University Law Review*, 2010, n. 2, p. 520 e p. 529.

<sup>33</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 31.

<sup>34</sup> Si tratta di *Commonwealth v The Hospital Contribution Insurance Fund of Australia*, risalente al 1982 e di *John v Federal Commissioner of Taxation*, del 1989. «According to the plurality, the decisions of the Court in those two cases made clear that there are four 'considerations' bearing upon the question of overruling. The first consideration is whether or not the precedent decision 'rest[ed] upon a principle carefully worked out in a significant succession of cases'. The second is whether or not 'there were differences in the reasoning that led to the [precedent decision]'. The third is whether a precedent decision 'had achieved no useful result but considerable inconvenience'. And the fourth consideration is whether or not a precedent decision had 'been independently acted on in a manner which militated against reconsideration'»: M. HARDING, I. MALKIN, *Overruling in the High Court*, cit., p. 532.

<sup>35</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 32.

<sup>36</sup> M. HARDING, I. MALKIN, *Overruling in the High Court*, cit., p. 533.



non può questa essere una ragione sufficiente da sola a giustificare l'*overruling*: sarà piuttosto il miglioramento del complessivo quadro giuridico, che rappresenta il requisito minimo indispensabile per procedere all'annullamento di un precedente<sup>37</sup>, a giustificare l'allontanamento dalla *ratio decidendi* accolta in quel caso particolare. Nel caso in esame, per la Corte sembra assumere assorbente rilievo la circostanza che in pronunzie intervenute su vicende simili a *Lepore* non vi era alcun accenno che confermasse la soluzione data alla questione dell'estensione della responsabilità in presenza di un atto criminale intenzionale<sup>38</sup>.

La seconda "considerazione" - anch'essa del tutto in linea con i precedenti sopra richiamati della Corte - fa leva sulla mancanza di una piena uniformità di vedute nella stessa *opinion* di maggioranza espressa in *Lepore*<sup>39</sup>. Dalla posizione manifestata da diversi giudici emergerebbe inoltre un problema di coerenza nella ricostruzione dei limiti applicativi del dovere non delegabile con le altre forme di responsabilità istituzionale. Sia nel caso della responsabilità primaria per colpa, sia nel caso della responsabilità vicaria, stando agli sviluppi giurisprudenziali successivi a *Lepore*, si può essere ormai chiamati a rispondere dei danni prodotti da atti criminali intenzionali<sup>40</sup>. Ipotizzare l'esistenza di una sfera applicativa più limitata per il dovere non delegabile non troverebbe quindi più giustificazione dal punto di vista sistematico.

Anche la terza "considerazione" che viene reputata rilevante per giustificare il superamento di un precedente troverebbe riscontro nel caso esaminato. *Lepore* non avrebbe condotto a un risultato utile, ma anzi si sarebbe rivelato problematico sotto diversi profili, tanto da sollecitare un intervento chiarificatore da parte della Corte, per superare le incertezze in cui erano fin qui chiamati a operare i giudici d'appello<sup>41</sup>. Né nel contesto della responsabilità vicaria, né in quello del dovere non delegabile la qualità dell'atto come atto criminale intenzionale, per una questione di inevitabilità logica, esclude l'atto medesimo dal presupposto applicabile della potenziale responsabilità<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup> Ampi approfondimenti sul punto in M. HARDING, I. MALKIN, *Overruling in the High Court*, cit., p. 525 e p. 534.

<sup>38</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 32.

<sup>39</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 33.

<sup>40</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., §§ 34-35.

<sup>41</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 42.

<sup>42</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 48.



È stata infine ritenuta valida anche la quarta “considerazione”: *Lepore* non è stato attuato autonomamente facendo sorgere problemi di legittimo affidamento su scelte operate dal legislatore conformi al precedente. La stessa normativa emanata nello Stato per i risarcimenti delle vittime di abusi sessuali non incide minimamente sul sistema di *common law* entro il quale è limitato l’intervento dell’Alta Corte<sup>43</sup>.

In sintesi, in *Lepore*, secondo l’Alta Corte, l’esclusione dell’atto criminale intenzionale dal dovere di diligenza non delegabile rifletteva scelte di politica giudiziaria non solidamente ancorate sui principi ma che hanno anzi prodotto una situazione di incoerenza nell’ambito del diritto comune della responsabilità civile e non hanno ricevuto un ulteriore autonomo sviluppo<sup>44</sup>.

## 6 - La configurazione del dovere di diligenza non delegabile in capo alla diocesi

L’*overruling* operato dall’Alta Corte ha rimosso l’ostacolo che aveva fin qui impedito di imputare all’istituzione, nei casi di abusi sessuali perpetrati nel contesto di organizzazioni religiose, una qualche responsabilità fondata su un dovere non delegabile. Vediamo ora di ricostruire (in positivo) i presupposti sui quali la maggioranza dei Supremi giudici australiani fonda la responsabilità della diocesi, ricordando anzitutto che la pronuncia interviene su una vicenda di abusi sessuali ai danni di un minore posti in essere - da un sacerdote svolgente funzioni di parroco - nella canonica, dove il sacerdote stesso invitava il venerdì sera un gruppo di ragazzi che ivi si dedicavano ad attività certamente poco appropriate per la loro età (fumo di sigarette, consumo di alcolici, gioco d’azzardo). Convenuto in giudizio è un ente fiduciario della diocesi della Chiesa cattolica romana per Maitland-Newcastle, titolato nel sistema australiano a opporsi a tutte le azioni legali esercitabili verso la diocesi stessa, priva di personalità giuridica, nella quale il primo in sostanza si immedesima<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 49.

<sup>44</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 50.

<sup>45</sup> Cfr. N. FOSTER, *Tort Liability of Churches for Clergy Child Abuse after the Royal Commission: Implications of Developments in the Law of Vicarious Liability and Non-Delegable Duty*, in *Melbourne Law School Obligations Group Torts Conference* 6-7 dicembre 2018, dove si rammenta che la mancanza di personalità giuridica rappresenta un problema



In primo grado, il giudice (prima della pronunzia dell'Alta Corte sul caso *Bird*) aveva ritenuto responsabile la diocesi, sulla base dei principi riguardanti la responsabilità vicaria e avendo ravvisato altresì la violazione, da parte del vescovo, del suo dovere di diligenza nel prevenire o impedire azioni dannose. Non riconobbe invece l'esistenza dei presupposti per fare valere un dovere di diligenza non delegabile<sup>46</sup>. Su ricorso della diocesi, il giudice d'appello esclude la configurabilità della responsabilità vicaria (applicando in sostanza i principi fissati dall'Alta Corte in *Bird*), negò la violazione del dovere di diligenza da parte del vescovo e, rifacendosi a *Lepore*, ribadì che il dovere di diligenza non delegabile non può comprendere i danni prodotti dagli illeciti intenzionali<sup>47</sup>.

La tesi dell'esistenza di un dovere non delegabile di protezione in capo alla diocesi, derivante dall'affidamento del bambino alle cure di uno dei suoi sacerdoti, verrà riproposta con successo davanti all'Alta Corte. Dalla articolata motivazione della decisione, si desume che due sono fondamentalmente le condizioni necessarie per l'imposizione di un tale dovere:

- 1) l'esistenza di uno "speciale" rapporto giuridico tra il soggetto tenuto al dovere e il danneggiato;
- 2) la ragionevole prevedibilità, da parte del soggetto obbligato, del prodursi del danno.

Si approfondiranno di seguito le caratteristiche che devono rivestire questi due requisiti, non senza precisare in via preliminare che

---

particolare in relazione alle azioni legali contro le chiese tradizionali, che potrebbero non avere una personalità giuridica formale nel loro complesso. Tuttavia, secondo la legge sulla responsabilità civile del 2002 dello Stato del Nuovo Galles del Sud, come modificata nel 2018, una organizzazione non riconosciuta può essere citata in giudizio per maltrattamenti sui minori come se fosse dotata di personalità giuridica. Essa può designare un "soggetto" dotato di fondi come "convenuto legittimo" a cui attribuire la responsabilità. Se non lo fa, il tribunale può ordinare di propria iniziativa che venga designato come tale un "trust associato"; si tratterà di un ente sul quale l'organizzazione eserciti un'influenza significativa o con cui abbia qualche altro particolare legame (p. 2-3).

<sup>46</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 9. La pronunzia di primo grado è stata emanata dalla Corte Suprema dello Stato del Nuovo Galles del Sud, 20 settembre 2024.

<sup>47</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 10. La pronunzia di secondo grado è stata emanata dalla Corte d'appello dello Stato del Nuovo Galles del Sud, 15 aprile 2025.



la natura aggravata della responsabilità derivante dal dovere non delegabile imporrebbe, in tale operazione, l'uso della massima cautela da parte dell'interprete, se si vuole evitare che questo particolare titolo di responsabilità istituzionale non si traduca in uno strumento, di pura creazione giurisprudenziale, concepito per eludere i limiti applicativi della responsabilità vicaria.

### **7 - La peculiare connotazione del rapporto giuridico intercorrente tra il soggetto obbligato e il danneggiato**

Il dovere non delegabile presuppone l'esistenza di un peculiare rapporto giuridico *tra il soggetto obbligato e il danneggiato*. Mentre nel caso della responsabilità vicaria, come si è già accennato, la *common law* australiana offre massime (forse eccessive) garanzie di certezza del diritto, avendo la stessa Alta Corte, da ultimo in *Bird*, mantenuto una posizione di estrema cautela, pretendendo che la responsabilità indiretta sorga solo in presenza di un vero e proprio rapporto di lavoro tra il delegato e il soggetto obbligato, molto più sfumate appaiono invece le caratteristiche del rapporto da cui deriva il dovere non delegabile. Sembrerebbe soprattutto che tale rapporto, nonostante tutte le condizioni imposte dalla decisione in esame, ricorra tutte le volte che un minore entri in contatto con una qualsiasi articolazione organizzativa di un gruppo in presenza di un collegamento anche estremamente labile con le finalità da questo perseguite.

Anzitutto, stando alle indicazioni offerte dall'Alta Corte, il rapporto in questione si costituisce quando un bambino viene *affidato alla cura, alla supervisione o al controllo di un sacerdote della diocesi*.

Condizione essenziale perché si costituisca il rapporto fonte di responsabilità istituzionale è la *vulnerabilità* del soggetto ai danni derivanti dalla mancanza di una adeguata assistenza da parte degli adulti, in particolare quando questi potrebbero abusare della loro autorità nei confronti del primo. Una situazione, questa, destinata ad accomunare il minore che frequenta una scuola o che frequenta la parrocchia e la persona, anche se maggiorenne, che si trova ricoverata in una struttura ospedaliera. È però necessario che la vulnerabilità del soggetto si accompagni alla *ragionevole aspettativa*, da parte dei genitori



del minore, *che una diligenza adeguata sarebbe stata prestata da parte del soggetto affidatario (sacerdote e diocesi)*<sup>48</sup>.

La responsabilità si estende dal sacerdote alla diocesi, e quindi assume carattere istituzionale, a condizione che il bambino sia stato affidato al sacerdote per ragione dei compiti ministeriali di quest'ultimo, ossia *in quanto era presumibile ipotizzare che il sacerdote avrebbe esercitato una funzione ministeriale per conto della diocesi*<sup>49</sup>.

Ovviamente il minore può essere affidato alle cure di un sacerdote anche per motivi del tutto indipendenti dal suo ruolo ministeriale, ma la decisione in commento abbraccia un'accezione molto ampia dei compiti propriamente pastorali del sacerdote. È pacifico che le riunioni tra il sacerdote e i ragazzi presso la canonica non rientrassero nell'ambito più ristretto delle tipiche funzioni ministeriali (ossia, secondo la terminologia utilizzata dalla decisione, non costituissero un "Church event" ossia "an event officially or formally approved by the Church, such as a parish priest holding a Church service")<sup>50</sup>, tuttavia, basterebbe a chiamare in gioco quelle funzioni il fatto che nella scelta del ragazzo di partecipare agli incontri in canonica (e degli stessi genitori ad autorizzarla) sia stata determinante l'autorità spirituale del sacerdote: secondo le stesse dichiarazioni rese dal ragazzo, gli sarebbe stato insegnato a credere che i sacerdoti fossero rappresentanti di Dio, uomini santi, affidabili e che dovessero essere "rispettati e obbediti senza discutere"<sup>51</sup>. Del resto, così come nel caso del dovere non delegabile in capo all'autorità scolastica, che non è limitato all'orario delle lezioni e ai locali della scuola, ma si estende fino a comprendere, ad esempio, i campi scuola e gli eventi sportivi e di altro tipo supervisionati dagli insegnanti, allo stesso modo il dovere non delegabile in capo alla diocesi si estende oltre i locali di proprietà dell'ente, includendo, ad esempio, eventi sportivi, campi estivi, serate cinema e altri eventi simili che si svolgono "sotto l'egida della Chiesa"<sup>52</sup>.

È da sottolineare che il riferimento all'esercizio da parte del sacerdote di una funzione "per conto" del vescovo non serve soltanto, nel contesto argomentativo della decisione, a distinguere le attività "istituzionali" del sacerdote da quelle meramente private. Piuttosto, la

---

<sup>48</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 105.

<sup>49</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., in particolare § 2.

<sup>50</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 97.

<sup>51</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit.

<sup>52</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., §§ 111-112.



tesi di fondo della pronunzia in esame è che l'agire del sacerdote sia *strumentale al conseguimento dei fini propri della diocesi*<sup>53</sup>, risultando, per questa via, tramite essenziale per la realizzazione degli obiettivi della Chiesa, volti a promuovere l'educazione cattolica e la crescita spirituale dei bambini<sup>54</sup> ovvero a rafforzare l'affiliazione alla religione<sup>55</sup>. Tale idea di strumentalità deriverebbe da alcune peculiari *caratteristiche del rapporto esistente tra il vescovo e il sacerdote*, caratteristiche che, secondo l'Alta Corte, giustificano l'estensione della responsabilità alla luce di uno schema logico-argomentativo del tutto analogo a quello che la giurisprudenza australiana adotta per quanto riguarda la responsabilità dell'autorità scolastica per i danni subiti dagli studenti: è il vescovo che assegna l'incarico pastorale al sacerdote, che lo sollecita a familiarizzare con i bambini, che è a conoscenza della vulnerabilità dei medesimi, che è titolare di poteri di supervisione e controllo sull'operato del sacerdote, che può infine ragionevolmente prevedere il rischio di danni anche derivanti da atti intenzionali<sup>56</sup>.

## 8 - La ragionevole prevedibilità del rischio

La seconda condizione la cui ricorrenza rappresenta un ulteriore requisito necessario per il sorgere della responsabilità derivante dal dovere non delegabile (non, quindi, per l'esistenza stessa del dovere) è la *ragionevole prevedibilità del rischio* di danno.

Proprio tenendo conto di tale requisito, non si può attribuire, almeno su di un piano strettamente tecnico, natura "oggettiva" alla responsabilità istituzionale derivante da un dovere non delegabile: esito che milita senz'altro a favore dell'istituto, nel senso che non induce immediatamente a guardare a esso con la particolare diffidenza con la quale ci si predispone verso ogni ipotesi o tentativo di ampliamento delle forme di responsabilità oggettiva, da ammettere solo in casi assolutamente eccezionali. Salvo a osservare, come subito vedremo, che se si colloca a un livello basso la soglia di prevedibilità del rischio, la distinzione tra il dovere non delegabile e la responsabilità oggettiva, pur

---

<sup>53</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 113.

<sup>54</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 104.

<sup>55</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 109.

<sup>56</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 3.



esistente in linea teorica, si appanna parecchio fino quasi a scomparire da un punto di vista strettamente pratico. Coerentemente, la dottrina riconduce senz'altro allo schema della responsabilità oggettiva quella derivante dal dovere non delegabile<sup>57</sup>.

Nella vicenda in esame il requisito della ragionevole prevedibilità del rischio si declina come ragionevole prevedibilità da parte del vescovo (e quindi della diocesi), all'epoca dei fatti (risalenti al 1969), *che un sacerdote potesse causare un danno a un minore abusando sessualmente di lui*.

L'Alta Corte non richiede, in tal modo, la dimostrazione che il vescovo sapesse o avrebbe dovuto sapere che il sacerdote, autore diretto dell'abuso, rappresentasse un rischio *concreto e specifico* per i bambini che frequentavano la canonica. Non si tratta di tenere conto, in altri termini, di elementi ricavabili dalla condotta di quel sacerdote o di informazioni sul suo conto, sulla sua personalità, sulle sue inclinazioni sessuali, che avrebbero dovuto del tutto ragionevolmente alertare i suoi superiori. Al contrario, la valutazione sulla prevedibilità del rischio è basata su un giudizio del tutto *astratto*, che prescinde dalle specifiche circostanze fattuali della vicenda, per rifarsi unicamente a generiche considerazioni riferite alla diffusione e quindi alla conoscenza del fenomeno degli abusi sessuali del clero nel periodo in cui i fatti si erano consumati.

Dalle informazioni di un ecclesiastico sentito nella veste di perito nel corso del giudizio di merito sarebbe risultata, all'epoca dei fatti, una diversa percezione del fenomeno degli abusi sessuali del clero: mentre al livello della popolazione era praticamente assente il sospetto che un ministro di culto potesse rappresentare una minaccia per un minore, si sarebbe dovuta fare una "probabile eccezione" ("a likely exception") per i vescovi che, come anche altri alti prelati, avrebbero potuto avere conoscenza del fenomeno degli abusi, a causa delle prime denunce già presentate o mosse contro alcuni sacerdoti<sup>58</sup>. Ancora una volta non conterebbe la posizione soggettiva del vescovo titolare della diocesi convenuta, guardandosi piuttosto al rischio prevedibile nel 1969 da parte dei vescovi australiani considerati nel loro insieme come categoria, accontentandosi l'Alta Corte, in definitiva, del fatto che il rischio in questione fosse un *rischio non inverosimile o fantasioso*<sup>59</sup>. Fra l'altro, la decisione tiene a precisare che il fatto che l'effettiva conoscenza di alcuni

---

<sup>57</sup> Cfr. per tutti N. FOSTER, *Tort Liability*, cit., p. 7 e *passim*.

<sup>58</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., §§ 88-89.

<sup>59</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 90.



vescovi riguardasse episodi presunti di abuso, piuttosto che fatti effettivamente provati, non sarebbe rilevante<sup>60</sup>. Non sarebbe rilevante neppure ipotizzare che il vescovo convenuto in giudizio non avesse avuto contezza effettiva neanche “per sentito dire” dell’esistenza del fenomeno degli abusi sessuali del clero, poiché secondo l’Alta Corte il vescovo avrebbe comunque dovuto sapere dell’esistenza del fenomeno, non esercitando il suo ruolo in totale isolamento da coloro che ricoprivano una analoga carica ecclesiastica nel Paese<sup>61</sup>.

Come si vede, l’Alta Corte individua una soglia particolarmente bassa di prevedibilità del rischio, che avvicina molto il dovere non delegabile a una forma di responsabilità oggettiva.

Né contribuisce in modo sostanziale, nonostante la diversa opinione espressa dai Supremi giudici, a ricondurre il dovere non delegabile sui binari della responsabilità per colpa, il *contenuto del dovere di diligenza* di cui il soggetto obbligato si fa garante.

Per quel che qui maggiormente interessa, esso si sostanzia, infatti, nel *garantire l’adozione da parte del delegato di misure ragionevoli per evitare il prodursi del danno*, e questo, a parere della maggioranza dei giudici componenti il collegio, dimostrerebbe che il dovere non delegabile *non equivale all’imposizione di una responsabilità assoluta*<sup>62</sup>. Se però ciò può servire a scagionare il soggetto obbligato in presenza di un danno prodotto in una situazione (da noi conosciuta come) di caso fortuito o di forza maggiore, resta il dubbio se l’illecito intenzionale debba ritenersi ricompreso nella semplice mancanza di ragionevole diligenza oppure vada oltre tale concetto. In ogni caso, come del resto ribadito dagli stessi giudici, un dovere non delegabile, quale quello in esame, può comportare l’imposizione di una responsabilità al soggetto obbligato (ossia al vescovo e alla diocesi) *senza che vi sia colpa personale da parte di quest’ultimo*<sup>63</sup>. È vero, come ancora osservano i giudici, che ciò non

---

<sup>60</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit.

<sup>61</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit.

<sup>62</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 30.

<sup>63</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit. Nell’opinione concordante del giudice Gordon emerge bene il profilo cui si accenna nel testo. Si osserva infatti che qualora un soggetto obbligato sia responsabile della violazione di un obbligo non delegabile a causa della condotta di un delegato, non è necessario che il soggetto obbligato abbia agito con negligenza. In tal senso, la responsabilità del soggetto obbligato è oggettiva: HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 274 (*opinion J. Gordon*).



significa che il soggetto titolare del dovere non delegabile (il vescovo e la diocesi) non possa adottare misure volte a ridurre al minimo il rischio che il delegato (il sacerdote) possa omettere di prestare la dovuta diligenza, anche commettendo atti criminali intenzionali<sup>64</sup>, ma è facile replicare come nella maggior parte dei casi (e in particolare ove si abbia riguardo alle circostanze della vicenda in esame) sia davvero difficile, se non impossibile, individuare misure “ragionevoli” che possano in modo efficace eliminare il rischio di tale tipo di illeciti. Restando, in ogni caso, giuridicamente irrilevante l’adozione delle predette misure, pur rispondenti a criteri di massima diligenza, ove esse non avessero alla fine impedito il verificarsi del danno derivante dall’illecito.

Riassumendo quanto stabilito dall’Alta Corte, il dovere non delegabile in capo al vescovo era quello di garantire che, mentre il bambino era sotto la cura, la supervisione o il controllo di un sacerdote della diocesi, in quanto quest’ultimo svolgeva presumibilmente una funzione di sacerdote della diocesi, fosse adottata dal sacerdote che svolge le sue funzioni per conto della diocesi la dovuta diligenza (*reasonable care*) per prevenire lesioni personali ragionevolmente prevedibili (*reasonably foreseeable*) al bambino<sup>65</sup>.

## 9 - Le opinioni dissenzienti dei giudici J. Steward e J. Gleeson

La decisione è stata assunta dall’Alta Corte a maggioranza. Due giudici membri del collegio hanno dissentito dalle argomentazioni svolte dai colleghi, ritenendo che, nella vicenda considerata, si dovesse escludere qualsiasi responsabilità in capo alla diocesi.

In particolare, il giudice J. Steward ha ritenuto di potere convenire con la tesi sull’esistenza in capo alla diocesi del dovere non delegabile in funzione della prevenzione degli abusi sui minori, tuttavia ha affermato che la portata di tale dovere non può non essere limitata alle occasioni in cui il contatto tra il sacerdote e i minori sia risultato autorizzato, permesso o richiesto dalla Chiesa: solo in tali casi, ossia in presenza di veri e propri “eventi ecclesiali”, la Chiesa si assume la responsabilità della protezione dei minori<sup>66</sup>. È vero che le direttive generali della diocesi

---

<sup>64</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 30.

<sup>65</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 2.

<sup>66</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 447 (*opinion* J. Steward).



erano quelle di promuovere gli incontri con i giovani; tuttavia, le modalità concrete delle riunioni in canonica, che avevano fornito l'occasione degli abusi, non avrebbero avuto l'approvazione del vescovo. L'invito rivolto dal sacerdote al ragazzo era quindi fundamentalmente non autorizzato, oltre che estraneo ai suoi doveri e responsabilità ministeriali, in quanto non inerente alla "missione della Chiesa". In altri termini, il sacerdote non stava agendo "per conto della diocesi" - o della Chiesa nel suo insieme - quanto per realizzare i propri "indicibili disegni criminali"<sup>67</sup>.

Riserve vengono anche espresse sulla fondatezza della quarta "considerazione" alla luce della quale si è operato il ribaltamento di *Lepore*. La normativa speciale emanata dallo Stato, disciplinando per il futuro una forma di responsabilità non assoluta per questi episodi di abuso, entrerebbe inevitabilmente in conflitto con la decisione assunta dall'Alta Corte, che, nell'introdurre proprio una tale forma di responsabilità assoluta, ossia il dovere non delegabile, non può limitare i suoi effetti solo per il passato<sup>68</sup>.

Se poi nella mancanza di diligenza è da ricomprendere *a fortiori* l'illecito intenzionale, concettualmente c'è però una incompatibilità logica tra atto criminale intenzionale e negligenza, sicché potrebbe risultare arbitrario estendere il campo applicativo di una forma di responsabilità istituzionale che si basa su un non delegabile dovere di diligenza<sup>69</sup>.

Il giudice J. Gleeson contesta invece che il rapporto tra la diocesi e il danneggiato possa assimilarsi a qualcuno degli speciali rapporti per i quali la giurisprudenza ha fin qui ritenuto esistente un dovere non delegabile, e in particolare al rapporto tra l'autorità scolastica e l'alunno. Si affronta così, con esiti opposti a quelli cui perviene la maggioranza dei giudici, la questione cruciale sollevata dalla vicenda<sup>70</sup>.

Si sottolinea che solo nel caso del rapporto con l'autorità scolastica c'è un atto formale di "affidamento", derivante dall'iscrizione dell'alunno, che serve a trasferire dai genitori alla predetta autorità il controllo del minore<sup>71</sup>. Il rischio rilevante per il sorgere della

---

<sup>67</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 453. Analogamente si è espresso il giudice J. Gleeson: *ibid.*, § 529, § 533, § 537, § 538.

<sup>68</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 456-458 (*opinion* J. Steward).

<sup>69</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., §§ 459-460.

<sup>70</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 475 (*opinion* J. Gleeson).

<sup>71</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 488.



responsabilità non sarebbe inoltre la generica vulnerabilità del bambino, quanto una situazione di vulnerabilità specifica, ossia creata o aggravata proprio dal modo in cui il soggetto ritenuto responsabile svolge la sua attività<sup>72</sup>. A differenza della frequentazione della scuola, il rapporto con la diocesi è del tutto volontario, non sottoposto ad alcun reale potere autoritativo, essendo il ragazzo sempre rimasto libero di lasciare la canonica durante le sue visite<sup>73</sup>. Si ribadisce infine che gli illeciti non sono avvenuti durante l'esecuzione del ruolo che la diocesi aveva assegnato al sacerdote e che non è sufficiente un semplice rapporto di occasionalità tra il ruolo svolto dal sacerdote e la commissione degli illeciti per fare sorgere la responsabilità.

Si tratta di obiezioni in gran parte condivisibili, ma la maggior parte di esse sono del tutto coerenti con la tesi che il dovere non delegabile non dovrebbe abbracciare la responsabilità da atti illeciti intenzionali. È proprio questa la prospettiva che l'Alta Corte ha invece deliberatamente inteso superare, ampliando in maniera significativa la sfera di applicazione dell'istituto.

## 10 - Osservazioni conclusive

Non da ora in dottrina si è fondatamente dubitato che si possa stabilire una netta e chiara distinzione tra la responsabilità indiretta per fatto altrui e i doveri non delegabili. È stato, ad esempio, affermato, senza tanti giri di parole, che i doveri non delegabili altro non sono che “una forma mascherata di responsabilità vicaria”<sup>74</sup>. Una critica ricorrente è che si faccia ricorso al dovere non delegabile per aggirare i limiti di applicazione dell'istituto della responsabilità indiretta. Così, si è osservato che i doveri non delegabili rappresentano “nient'altro che un gioco di prestigio per produrre ciò che dovrebbe essere impossibile, vale a dire la responsabilità vicaria per gli illeciti civili dei contraenti indipendenti”<sup>75</sup>.

Ma è soprattutto in rapporto agli sviluppi riguardanti i principi generali sulla responsabilità per colpa che si è determinata nel sistema

---

<sup>72</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 488.

<sup>73</sup> HIGH COURT OF AUSTRALIA, 11 febbraio 2026, cit., § 518.

<sup>74</sup> J.G. FLEMING, *The Law of Torts*, 9<sup>a</sup> ed., LBC Information Services, Sydney, 1998, p. 434.

<sup>75</sup> J. MORGAN, *Liability*, cit., p. 120.



australiano, a partire dal 2000, una sovrapposizione di concetti che ha reso i confini dell'istituto in parola di difficile demarcazione. L'Alta Corte, nel periodo tra il 2000 e il 2010, cominciò a riferire alla responsabilità per colpa concetti come quelli di controllo, assunzione di responsabilità, affidamento e vulnerabilità, che erano proprio quelli sui quali si era provato a fondare l'istituto del dovere non delegabile. Il risultato è stato quello di rendere quantomeno più problematico stabilire cosa distinguesse, dal punto di vista dei fattori che ne giustificano il sorgere, un dovere non delegabile da un normale dovere di diligenza<sup>76</sup>.

È evidente come non sia in gioco semplicemente una questione di corretta qualificazione o definizione concettuale, quanto quella di un forzato e ingiustificato allargamento delle maglie che dovrebbero caratterizzare l'eccezionale rilevanza di (quella che è sostanzialmente, a prescindere cioè dalle etichette concettuali) una responsabilità non per fatto proprio. Per questo appare quantomai fondato il richiamo ricorrente in dottrina a tenere conto che la responsabilità vicaria e i *non-delegable duties of care* richiamano categorie giuridiche da maneggiare con estrema cautela, pure quando in gioco è un obiettivo indiscutibilmente nobile, come quello del ristoro delle vittime di questo tipo di abusi.

Sul fronte della giustificazione dell'istituto le critiche dottrinali e le incertezze non sono minori. Si è partiti col richiamarsi ai casi in cui il soggetto titolare del dovere non delegabile fosse coinvolto in attività pericolose o estremamente pericolose, situazioni ormai governate dai principi ordinari in materia di diligenza e comunque non riferibili al rapporto autorità scolastica-alunno, non impegnato in una attività classificabile in questi precisi termini<sup>77</sup>. Ci si è pure richiamati ai casi in cui il soggetto titolare del dovere non delegabile avesse assunto una responsabilità specifica, esercitasse un controllo significativo sulla situazione e il danneggiato si trovasse in una condizione di vulnerabilità e/o facesse affidamento sul soggetto responsabile, parametri anch'essi tutti "travolti dalla crescita esponenziale del principio di negligenza"<sup>78</sup>. La giustificazione basata poi sulle disponibilità economiche del soggetto considerato responsabile (così detto *deep pocket argument*), ricavabili magari anche dalle assicurazioni che i grandi gruppi normalmente

---

<sup>76</sup> A. GRAY, *Reinvigorating Non-delegable Duties in Australia?*, in *Tort Law Review*, 2017, p. 70 s.

<sup>77</sup> A. GRAY, *Reinvigorating*, cit., p. 73 s.

<sup>78</sup> A. GRAY, *Reinvigorating*, cit., p. 74.



stipulano, non può evidentemente essere considerata base seria di un principio giuridico come quello in esame.

Una dottrina, relativamente al rapporto autorità scolastica-alunno, cui del resto la nuova pronuncia dell'Alta Corte in tutto assimila il rapporto diocesi-ragazzo, ha ritenuto di potere fondare la responsabilità (di carattere oggettivo) del soggetto obbligato nel "conferimento di autorità", secondo una dinamica di potere e controllo che determinerebbero le condizioni ideali anche per il prodursi degli abusi<sup>79</sup>. Una spiegazione incapace però di unificare le diverse ipotesi di dovere non delegabile e, comunque sia, a quanto pare, nel diritto australiano, ancora una volta sovrapposta ai criteri utilizzati per stabilire l'esistenza di un dovere di diligenza secondo le norme generali riguardanti la responsabilità civile<sup>80</sup>.

Alla luce di tutte queste incertezze deve essere valutata la questione dell'estensione del dovere non delegabile agli atti criminali intenzionali.

Come si è detto, la Corte ha formalmente ribaltato *Lepore*, ma in realtà ha posto le condizioni perché si possa operare un *sostanziale aggiramento* di *Bird*, che manteneva una linea fortemente garantista per le organizzazioni-istituzioni chiamate a rispondere degli abusi posti in essere al loro interno. Per ottenere i risarcimenti a carico del gruppo si è così creato un percorso parallelo alla responsabilità vicaria percorribile senza andare incontro alle limitazioni caratteristiche della responsabilità indiretta.

Non si tratta di qualcosa privo di significative ricadute sul piano sistematico. Come è stato osservato, la più estesa applicabilità del dovere non delegabile finisce con l'assorbire i principi riguardanti la responsabilità vicaria, rendendoli superflui - nonostante l'accurata elaborazione a essi sottesa - in tutti i rapporti a cui il primo sia applicabile. Ed è proprio sotto il profilo del requisito del collegamento sufficiente tra l'illecito e i compiti assegnati al lavoratore, previsto soltanto dalla dottrina della responsabilità vicaria, che si farebbe sentire l'estensione del campo applicativo del dovere non delegabile. Anche per evitare questo tipo di conseguenze la *common law* è tendenzialmente

---

<sup>79</sup> C. BEUERMANN, *Conferred Authority Strict Liability and Institutional Child Sexual Abuse*, in *Sydney Law Review*, 2015, p. 113 ss.

<sup>80</sup> A. GRAY, *Reinvigorating*, cit., p. 76 s.



cauta riguardo allo sviluppo di un'area del diritto che superi o eclissi un'altra<sup>81</sup>.

C'è poi il nodo della coerenza concettuale - e delle conseguenti ricadute pratiche - tra mancanza di diligenza e atto illecito intenzionale. A rigore, "negligenza" e "intento illecito" presuppongono stati soggettivi reciprocamente incompatibili che si escludono a vicenda: chi causa un risultato *intenzionalmente* non può averlo causato *negligentemente*, e viceversa<sup>82</sup>. Se il dovere non delegabile è concettualmente radicato nella logica della (mancanza di) diligenza, è pertanto tutt'altro che scontata una estensione *de plano* all'atto intenzionale.

Certo, è pacifico che nel danno prodotto da mancanza di diligenza sia *a fortiori* ricompreso anche quello prodotto dall'illecito intenzionale<sup>83</sup>, ma non è assolutamente detto che ciò valga *sempre e a ogni effetto*. Se in gioco c'è una garanzia prestata da un soggetto in relazione alla condotta posta in essere da un altro soggetto, può certamente avere senso porre l'accento sulla circostanza che l'intenzione criminale *va ben oltre* la semplice mancanza di diligenza. Non a caso, proprio nel campo del diritto assicurativo, la distinzione è, talvolta e almeno a certi effetti, presente<sup>84</sup>. Nella materia in esame, se dal punto di vista del danneggiato appare evidente l'esigenza di considerare unitariamente la tutela, senza distinzioni di sorta tra mancanza di diligenza e atto criminale intenzionale, essendo il secondo qualcosa di ancora più grave rispetto alla prima, dal punto di vista del soggetto obbligato potrebbero concorrere altre valutazioni eventualmente anche nel senso di ammettere

---

<sup>81</sup> A. SILINK, *The Scope of the Non-Delegable Duty of Care in 'A Coherent Law of Negligence' Under Australian Law*, in *University of Western Australia Law Review*, 2026, 1, p. 34.

<sup>82</sup> A. SILINK, *The Scope*, cit., p. 20.

<sup>83</sup> Cfr. R. STEVENS, *Non-Delegable Duties*, cit., p. 361, secondo cui la responsabilità per abuso deliberato deriva *a fortiori* dalla responsabilità per mancanza di diligenza (ma si tratta di rilievo ricorrente in un ampio schieramento dottrinale). Altri riferimenti, anche di carattere giurisprudenziale, si rinvencono in A. SILINK, *The Scope*, cit., p. 14 s.

<sup>84</sup> Ad esempio, il nostro art. 1900, primo comma, c.c., stabilisce che "L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave". Nel nostro sistema giuridico è pertanto principio inderogabile che non si possa assicurare una condotta intenzionalmente produttiva di danno - a differenza di una condotta che causi un danno per negligenza - quando attuata dal contraente, dall'assicurato e dal beneficiario.



la responsabilità in caso di colpa ma non di dolo, ossia di illecito intenzionale, considerato che, quando il delegato agisce per scopi criminali completamente al di fuori del mandato conferito dal soggetto responsabile, si attenua in maniera molto significativa (anzi, direi, quasi del tutto) il collegamento tra l'agire del delegato e l'incarico conferito dal delegante.

È vero che, a differenza della responsabilità vicaria - in cui è il rapporto tra soggetto obbligato e soggetto autore del danno a costituire il presupposto dell'estensione della responsabilità - nel caso del dovere non delegabile assume piuttosto centrale rilievo il rapporto tra il soggetto obbligato e il danneggiato<sup>85</sup>; tuttavia, anche nel caso del dovere non delegabile non sembra conforme a canoni di giustizia prescindere del tutto dalle caratteristiche dell'impegno assunto dal delegato nel suo rapporto con il soggetto obbligato. Del resto, come si è visto più sopra, stando a quanto ribadito dalla stessa decisione dell'Alta Corte, sono pur sempre i poteri di nomina, di supervisione, eccetera, esercitati dal vescovo sul sacerdote a rendere possibile l'estensione della responsabilità.

È del tutto illusorio, inoltre, pensare che possa costituire un contrappeso efficace al rilevante ampliamento dell'ambito applicativo della responsabilità per dovere non delegabile operato dalla decisione in esame il requisito della ragionevole prevedibilità del rischio, per come esso è stato concretamente configurato e applicato dall'Alta Corte. Solo un *elevato grado di prevedibilità* del rischio, valutato alla luce di tutte le *circostanze concrete* collegate all'episodio di abuso, potrebbe riportare entro i binari di una colpevolezza ragionevolmente rimproverabile all'istituzione la condanna al risarcimento.

La realtà è che si è voluto semplicemente fare ricorso ai principi della responsabilità oggettiva, puntando molto a conseguire un "risultato" (il risarcimento delle vittime di abusi) anche a costo di un assai rilevante sacrificio del principio di colpevolezza.

Angelo Licastro  
angelo.licastro@unime.it  
<https://orcid.org/0000-0002-9046-4233>

---

<sup>85</sup> N. FOSTER, *Tort Liability*, cit., pp. 5-7.



Università degli Studi di Messina – <https://ror.org/01xtv3204>



Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)